

Milano, 1 febbraio 2009

Prot. 25 /2010

Alle Cooperative
SETTORIE SCOLASTICO
Loro Sedi

Oggetto: Criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 novembre 2009, n. 89, pubblicato nella G.U. del 23 gennaio 2010 n. 18. sono stati determinati i criteri ed i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010, in attuazione dell'articolo 1. comma 636, della legge finanziaria 2007.

Il decreto stabilisce che l'assegnazione delle risorse avviene da parte degli Uffici Scolastici Regionali secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuola primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Vengono confermati i criteri degli anni precedenti. I contributi vengono assegnati in via prioritaria alle scuole paritarie prive di fini di lucro, tra le quali rientrano le cooperative a mutualità prevalente, le cooperative sociali e le imprese sociali. Le scuole devono autocertificare o documentare l'appartenenza a tali tipologie di soggetti giuridici e devono altresì autocertificare o documentare di non essere legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Per le scuole dell'infanzia il 20% delle risorse disponibili è ripartito tra tutte le scuole funzionanti con almeno otto alunni (fatte salve alcune situazioni eccezionali) e l'80% tra tutte le sezioni funzionanti con almeno 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica. I contributi sono fissi, uguali su tutto il territorio nazionale.

Alle scuole primarie che stipulano la convenzione è riconosciuto un contributo annuo tenuto conto: del numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna; del numero di ore di sostegno per alunni disabili; del numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni disabili; del numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo. Per progetti destinati ad alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento è possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive qualora vi siano dei residui.



Per le scuole secondarie di I e di II grado il 20% delle risorse disponibili è ripartito tra tutte le scuole funzionanti in misura fissa in base al rapporto tra le risorse complessive assegnate ed il numero di scuole funzionanti. L'80% delle risorse disponibili è ripartito tra tutte le scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di I grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di II grado.


Alle scuole di ogni ordine e grado è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato per handicap, sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2009. Da tale contributo sono escluse le scuole primarie convenzionate ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge 104/92 effettivamente iscritti e frequentanti. Il contributo può essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il testo del decreto è consultabile sul sito della Federcultura Nazionale www.federcultura.confcooperative.it nel settore "scuola", sezione "normativa"

Cordiali saluti

All.c.s.

IL PRESIDENTE


(Aldo Sironi)

